Lotto n° 11
Capitolato Speciale

Polizza Tutela Legale

La presente polizza è stipulata tra **

Unione dei Comuni Valle del Savio

Comune di Bagno di Romagna

Comune di Sarsina

Comune di Mercato Saraceno

Comune di Verghereto

Comune di Montiano

Via.....
Cap.....Città.....
P.IVA n°.....

e

[Nome Società]

Via.....
Cap.....Città.....
P.IVA n°.....

Effetto:	dalle ore 24.00 del 31/12/2016
Cessazione:	alle ore 24.00 del 31/12/2019
Scadenza anniversaria	al 31/12 di ogni anno
Premio annuo lordo "flat"	
	€.....

** andranno emesse polizze distinte a contraenza di ciascun Ente di cui sopra

Indice

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata 4
Art. 1 – Definizioni 4
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio 6
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione 7
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto 7
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 7
Art. 3 - Durata dell'assicurazione 7
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 8
Art. 5 – Revisione del prezzo 8
Art. 6 – Recesso della Società 8
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente 8
Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio 8
Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso 9
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 9
Art. 9 - Oneri fiscali 9
Art. 10 - Foro competente 9
Art. 11 - Interpretazione del contratto 9
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società 9
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto 10
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio 10
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010 10
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge 11
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione 11
Art. 19 - Trattamento dei dati 11
Art. 20 – Estensione territoriale 11
Art. 21 – Coassicurazione e delega 11
Art. 22– Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 11
Sezione 3 - Condizioni di assicurazione 12
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione 12

Art. 2 - Condizioni di operatività della copertura 12
Art. 3 – Rischi inclusi 12
Art. 4 – Rischi esclusi 13
Art. 5 – Spese indennizzabili 14
Art. 6 – Spese escluse dall'Assicurazione 14
Art. 7 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività e ultrattività 14
Art. 8 – Massimali di garanzia 14
Art. 9 – Fondo spese ed onorari – Anticipo indennizzi 14
Sezione 4 – Gestione dei sinistri 16
Art. 1 – Denuncia di sinistro – Prescrizione dei diritti dell'Assicurato 16
Art. 2 – Gestione del sinistro 16
Art. 3 – Scelta del legale e del perito di parte 16

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa — Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.

Arbitrato — Istituto in base al quale le Parti, concordemente, demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle Parti e da un terzo Arbitro.

Assicurato — Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione:

- il Sindaco/il Presidente
- i Componenti della Giunta
- i Componenti del Consiglio
- il Segretario Generale
- i Dirigenti ed i Dipendenti tutti
- i Collaboratori

in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni. Si intendono comprese in garanzia, tutte e solamente, le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente.

Assicurazione — Il contratto di Assicurazione.

Atto illegittimo — Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.

Broker — Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.

Collaboratore — La persona non dipendente della cui opera il Contraente si avvale e che assume un rapporto di servizio presso il Contraente, i suoi organi o funzioni.

Comunicazioni — Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Conciliazione — La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).

Contraente — Il soggetto che stipula l'assicurazione e pertanto ..... che agisce nell'interesse proprio nonché di tutti i soggetti per i quali il Contraente stesso ha l'obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto della presente Assicurazione.

Cose — Gli oggetti materiali e gli animali.

Dipendenti — Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:

- ✓ le persone fisiche distaccate, comandate od operanti ad altro titolo presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;
- ✓ quelli inquadrati quali dipendenti di soggetti diversi dall'Assicurato;
- ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti

previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;

- ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato.

Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.

Precisazione relativa alle polizze a contraenza dei Comuni

Si precisa che, a seguito della costituzione dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, il personale dipendente di alcuni Comuni, parzialmente o totalmente, è stato inquadrato o potrà in futuro essere inquadrato come personale dipendente dell'Unione.

Per i Comuni in tale situazione, ai sensi di polizza, non viene conseguentemente fornita indicazione numerica del personale dipendente, ferma la regolare operatività della copertura per tali figure rimanendo invariate le attività e funzioni svolte dalle stesse a servizio e nell'interesse del Contraente.

Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dell'ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è civile se consiste in violazione di norme civili, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Negoziazione assistita	L'accordo tramite il quale le parti in lite convengono di cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni (12 settembre 2014 n. 132).
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sentenza passata in giudicato	Sentenza non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	L'insorgere della vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Comunale.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2019 e cesserà irrevocabilmente in tale data.

Nell'ipotesi in cui la normativa di riferimento - in vigore alla data di scadenza della presente polizza - lo consenta, il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente, di notificare il rinnovo del contratto per una durata di anni 2 con scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2021 con preavviso di almeno mesi 3 dalla scadenza. In caso di rinnovo del contratto, si intenderanno automaticamente operativi i termini di mora di cui all'art. 4 successivo (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia).

E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 6.3

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/12/2016 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 decreto legislativo n° 50/2016 la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 6 – Recesso della Società

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la

Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, fax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 209/2005

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, al diritto di surrogazione al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 19 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio dell'Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 21 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22– Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Il presente normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti alla polizza, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente su detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

Sezione 3 - Condizioni di assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La presente Assicurazione ha per oggetto la tutela legale e Peritale dell'Assicurato ai sensi delle definizioni della presente polizza.

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume pertanto a proprio carico:

a) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria;
b) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza pregiudiziale ed extragiudiziale, legale e peritale, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato, o dalla Contraente stessa in sua vece, per la tutela degli interessi degli assicurati, così come individuati in polizza in relazione a vertenze legali insorte in connessione all'espletamento dell'incarico o del servizio od all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti d'ufficio svolti per conto del Contraente.

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell'Assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere.

Art. 2 - Condizioni di operatività della copertura

L'Assicurazione si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato;
b) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato e l'Ente Contraente;
c) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
d) che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'Assicurato.

Limitatamente alla vertenze di Responsabilità Amministrativa e Contabile promosse dinanzi alla Corte dei Conti, ovvero in ogni caso in cui sia stato avanzato nei confronti dell'Assicurato addebito di dolo o colpa grave, l'Assicurazione opera a condizione che l'Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito, con il riconoscimento al rimborso delle spese legali da parte dell'Ente di appartenenza ed entro i limiti liquidati in sede giudiziale.

Art. 3 – Rischi inclusi

La garanzia è operante per:

a) la difesa in procedimenti penali, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni conseguenti ad inadempimento in materia fiscale, amministrativa, tributaria;
c) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa e tributaria, a condizione che l'Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito;
d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;
e) le spese a carico dell'ente nei giudizi di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti la Corte dei Conti o altri Organi di giustizia amministrativa. Per i fatti di cui sopra gli Assicuratori rimborseranno le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo e colpa grave dell'Assicurato;
f) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti illegittimi involontariamente commessi dall'Assicurato, comprese anche le spese sostenute per resistere in sede civile alle pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
g) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi per violazione dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti al compimento di atti amministrativi;
h) la difesa in controversie che derivano dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;

i) la difesa in procedimenti relativi ad azioni o pretese di terzi per danni materiali e corporali ancorché trovino copertura nella polizza di responsabilità civile dell'Ente Contraente, limitatamente a:
   - le spese che non dovessero essere riconosciute dalla Società Assicuratrice dell'Ente Contraente della polizza di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 c.c, per il legale scelto dall'Assicurato;
   - alla quota parte di spese rimanenti in capo all'assicurato in caso il risarcimento dovuto sia superiore al massimale della polizza di responsabilità civile;

j) le spese che non trovino copertura nella polizza di responsabilità civile;

k) la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;

l) la difesa nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, amministrativi - contabile, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie ovvero debba presentare ricorso gerarchico.

m) "Pacchetto Sicurezza" D. Lgs. 81/2008: le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori. Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia per:
   I) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
   II) l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a € 250,00.

n) "Tutela della Privacy" D. Lgs. 196/2003: le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.
   Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi di cui sopra per:
   I) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
   II) la difesa in procedimenti penali per delitto dolosi, purché gli assicurati vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
   III) la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto al Capo VI, art. 29 della Legge 675/1996 e s.m.i.; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare.

o) Gli arbitrati o l'azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Sono escluse le controversie con agli Assicuratori.

Art. 4 – Rischi esclusi

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;

b) è originata da richieste di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'Assicurato;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;

e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;

f) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

g) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo , atti di vandalismo da chiunque provocati;

h) è conseguente a fatti commessi con dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 5 – Spese indennizzabili

La garanzia è operante per le spese:

a) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del legale incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
b) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del consulente tecnico incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
c) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
d) processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
e) per la registrazione delle sentenze;
f) di giustizia, processuali e testimoniali;
g) liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'Assicurato;
h) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
i) conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;

Si precisa inoltre che l'Assicurazione, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati, consente a ciascun Assicurato la scelta di un proprio legale e consulente tecnico.

Art. 6 – Spese escluse dall'Assicurazione

Si intendono sempre escluse:

a) le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
b) le multe e le ammende.

Art. 7 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività e ultrattività

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti che le hanno originate sono stati posti in essere e purché denunciate alla Società entro e non oltre tre anni dalla scadenza o dalla cessazione, per qualunque motivo, dell'Assicurazione stessa.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza, l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

Art. 8 – Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- ✓ Euro 31.000,00 per sinistro
- ✓ Euro 150.000,00 per annualità assicurativa.

Art. 9 – Fondo spese ed onorari – Anticipo indennizzi

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza del seguente limite:

- ✓ Euro 7.500,00 per persona / evento.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese ed onorari" riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora successivamente al pagamento del fondo spese od onorari venga riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia ivi inclusa la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Sezione 4 – Gestione dei sinistri

Art. 1 – Denuncia di sinistro – Prescrizione dei diritti dell'Assicurato

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, direttamente ovvero per il tramite del Contraente. In deroga all'art. 1913 c.c.. Il termine per l'avviso di sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l'Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, l'Assicurato o il Contraente devono esporre le circostanze di fatto, tempo e luogo a loro conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

Qualora l'Assicurato od il Contraente omettano di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro od eseguano tale segnalazione in ritardo si applica il secondo comma dell'art. 1915 c.c.

La prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:

a) delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti,
b) delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte,
c) delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

Art. 2 – Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Art. 3 – Scelta del legale e del perito di parte

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito di parte.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

La Società **Il Contraente**

--- ---

SCHEDA DI

OFFERTA TECNICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Lotto 11 – Polizza Tutela legale:

Unione dei Comuni Valle del Savio

Comune di Bagno di Romagna

Comune di Sarsina

Comune di Mercato Saraceno

Comune di Verghereto

Comune di Montiano

Stazione appaltante:	**Unione dei Comuni Valle del Savio**
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma II del D.Lgs. 50/2016

La sottoscritta Società ..... con sede in ..... Via / Piazza .....Cod. Fisc. .....P. IVA....., in persona di.....nato a .....il ..... in qualità di.....

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio sotto indicato,

presenta la seguente offerta tecnica

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT[2])

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

❑ Accettazione integrale delle condizioni previste dal Capitolato;

oppure

❑ Accettazione parziale delle condizioni previste dal Capitolato, con l'inserimento di n° ..... varianti come da elenco seguente [1];

NUMERO DELLA VARIANTE	NUMERO DELL'ARTICOLO CHE S'INTENDE ANNULLATO/INTEGRATO/ MODIFICATO/SOSTITUITO	VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	
	Art. n.....	

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT[2])

GARANZIA	VALORE DI CAPITOLATO	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE

[1] **Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. Qualora lo spazio disponibile non fosse sufficiente, si dovranno compilare più fogli numerati progressivamente, ciascuno debitamente datato e sottoscritto.**

FRANCHIGIE E SCOPERTI (PT[1])		
GARANZIA	VALORE DI CAPITOLATO	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì ../../....

.....

SCHEDA DI

OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

LOTTO n. 11 – TUTELA LEGALE

Unione dei Comuni Valle del Savio

Comune di Bagno di Romagna

Comune di Sarsina

Comune di Mercato Saraceno

Comune di Verghereto

Comune di Montiano

Stazione appaltante:	**Unione dei Comuni Valle del Savio (S.U.A.)**
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma II del D.Lgs. 50/2016

Data..... Timbro e firma .....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N. 11 – POLIZZA TUTELA LEGALE

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE)

Fermo restando che i valori a base d'asta sotto indicati non possono essere superati,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)	
Unione dei Comuni Valle del Savio	€ 1.700,00
Comune di Bagno di Romagna	€ 5.900,00
Comune di Sarsina	€ 2.800,00
Comune di Mercato Saraceno	€ 5.000,00
Comune di Verghereto	€ 2.600,00
Comune di Montiano	€ 1.200,00

Data..... Timbro e firma .....

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

	CATEGORIE ASSICURATE	DATO NUMERICO*	PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE (comprensivo di imposte e altre tasse)
Unione dei Comuni Valle del Savio	- Presidente - Componenti della Giunta e del Consiglio - Segretario Generale - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori	- Presidente – n. 1. - Componenti della Giunta e del Consiglio – n. 17. - Segretario Generale - n. 1. - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori – n. 105.	€ ..... *In cifre*
Comune di Bagno di Romagna	- Sindaco - Componenti della Giunta e del Consiglio - Segretario Generale - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori	- Sindaco – n. 1. - Componenti della Giunta e del Consiglio – n. 13. - Segretario Generale - n. 1. - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori – n. 62.	€ ..... *In cifre*
Comune di Sarsina	- Sindaco - Componenti della Giunta e del Consiglio - Segretario Generale - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori	- Sindaco – n. 1. - Componenti della Giunta e del Consiglio – n. 8. - Segretario Generale - n. 1. - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori – n. 38.	€ ..... *In cifre*

Data..... Timbro e firma .....

Comune di Mercato Saraceno	- Sindaco - Componenti della Giunta e del Consiglio - Segretario Generale - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori	- Sindaco – n. 1. - Componenti della Giunta e del Consiglio – n. 12. - Segretario Generale - n. 1. - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori – n. 27.	€ ..... *In cifre*
Comune di Verghereto	- Sindaco - Componenti della Giunta e del Consiglio - Segretario Generale - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori	- Sindaco – n. 1. - Componenti della Giunta e del Consiglio – n. 10. - Segretario Generale - n. 1. - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori – n. 0.	€ ..... *In cifre*
Comune di Montiano	- Sindaco - Componenti della Giunta e del Consiglio - Segretario Generale - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori	- Sindaco – n. 1. - Componenti della Giunta e del Consiglio – n. 12. - Segretario Generale - n. 1. - Dirigenti/Dipendenti/Collaboratori – n. 0.	€ ..... *In cifre*

** il dato numerico deve essere considerato a titolo informativo ma non come dato preventivo in quanto, come da disciplina di capitolato, il premio annuo lordo offerto è da considerarsi flat senza regolazione premio.*

Data ..... Timbro e firma .....

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari ad

  €uro .....;

Il concorrente prende infine

ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Firma

_____, li _____ _____

Data..... Timbro e firma .....

TUTELA LEGALE												
PERIODO DI OSSERVAZIONE 01.01.2012 - 30.07.2016												
Descrizione	**Anno Sinistro**	**Numero Sinistro**	**Data Accadimento**	**Descrizione Tipo Sinistro**	**Polizza**	**Contro parte**	**Stato**	**Stato Avanzamento**	**Importo Riserva**	**Importo Liquidato**	**Descrizione dinamica**	**Numero Sinistro Compagnia**
UNIONE VALLE DEL SAVIO (EX COMUNITA' MONTANA APPENNINO CESENATE)	2012	10264	15/11/2010	Tutela Giudiziaria	70841212		ATTIVO	aperto	0	0	RICORSO AVANTI AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PER L'ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA N. 26 DEL 20.07.2010.	UFG.11.715.7

TUTELA LEGALE

PERIODO DI OSSERVAZIONE 01.01.2011 - 30.07.2016

Cliente	Anno Sinistro	Numero Sinistro	Data Accadimento	Prodotto	Numero polizza	Tipo Definizione	Importo Riserva	Importo Liquidato Euro	Note Definizione	Riferimento Compagnia
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	2012	9648	16/06/2012	Tutela Giudiziaria	70841251	Aperto	0,00	0,00	RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO ED ASSETTO DEL TERRITORIO E RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI SENTITI COME PERSONE INFORMATE SUI FATTI IN MERITO AD UNA QUERELA PRESENTATA ALLA PROCURA DI FORLI'.	UGF.12.3993.6
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	2012	10830	12/10/2012	Tutela Giudiziaria	70841251	Senza Seguito	0,00	0,00	RICORSO AVANTI IL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA AVVERSO PROVV.TI N. 11702 DEL 27.07.2012 E 12607 DEL 14.08.2012 IN RELAZIONE AD AUTORIZZAZIONI PERMESSI DI COSTRUIRE E SANATORIE RELATIVE ALLA SOC. SANAFONTE.	UGF.12.4420.6
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	2012	11739	01/03/2012	Tutela Giudiziaria	70841251	Aperto	0,00	0,00	DIFFIDA PENALE AVANTI LA PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI FORLI' AVVERSO SEGNALETICA APPOSTA DAL COMUNE DI DIVIETO DI TRANSITO MEZZI A MOTORE NELL'UNICA VIA DI ACCESSO ALL'ABITAZIONE DEL SIG. GENTILI.	UGF 12.1818.5/MRN
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	2013	11050	11/08/2013	Tutela Giudiziaria	195085	Aperto	3664,00	0,00	DANNO FISICO ALLA MINORE CAUSATO DA CADUTA DI PALETTO FUORI DALLA SUA SEDE ABITUALE	2013/1632 13SIN-13979
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	2016	392	17/12/2015	TUTELA LEGALE	195085	SENZA SEGUITO NON IN GARANZIA	0,00	0,00	RICORSO AL TAR - ISTANZA DI SAN PIERO IMMOBILIARE SRL	2016/26
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	2016	1722	07/01/2016	TUTELA LEGALE	195085	Aperto	1348,00	0,00	CONVOCAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI C/O LA STAZIONE DEI CARABINIERI PER ESSERE IDENTIFICATO AI SENSI DEGLI ART.LI 349 E 161 C.P.P. E INFORMATO DI ESSERE INDAGATO RELATIVAMENTE AL REATO DI CUI ALL'ART. 590 DEL C.P. (LESIONI PERSONALI COLPOSE) IN RIFERIMENTO AL SINISTRO ACCADUTO IN DATA 29/07/2015 AI DANNI DEL MINORE BRAVACCINI DIEGO (SINISTRO GIA' APERTO SU POLIZZA RCT DELL'ENTE CON COMPAGNIA LLOYD'S)	2016/103

TUTELA LEGALE

PERIODO DI OSSERVAZIONE 01.01.2011 - 30.07.2016

Cliente	Anno Sinistro	Numero Sinistro	Data Accadimento	Prodotto	Numero polizza	Tipo Definizione	Importo Riserva	Importo Liquidato Euro	Note Definizione	Riferimento Compagnia
COMUNE DI MERCATO SARACENO	2012	9572	08/08/2012	Tutela Giudiziaria	70841293	Senza Seguito	0,00	0,00	ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL G.D.P. DI BARRA AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER CONTRAVVENZIONE C.D.S. ANNO 2010.	UGF.12.3995.8
COMUNE DI MERCATO SARACENO	2012	10849	10/10/2012	Tutela Giudiziaria	70841293	Senza Seguito	0,00	0,00	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2007 NOTIFICATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.	UGF.12.4416.9/ BNS
COMUNE DI MERCATO SARACENO	2012	11795	12/01/2012	Tutela Giudiziaria	70841293	Senza Seguito	0,00	0,00	RICORSO AVANTI IL G.d.P. DI CESENA PER IL RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELL'IMMOBILE IN CO-PROPRIETA' CON L'ENTE.	UGF.14.1489.2
COMUNE DI MERCATO SARACENO	2012	11802	25/02/2011	Tutela Giudiziaria	70841293	**Parziale**	15063,13	4782,85	P.P. N. 5582/10 RGNR AVANTI LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FORLI'.	UGF.12.2713.9
COMUNE DI MERCATO SARACENO	2012	11812	20/07/2010	Tutela Giudiziaria	70841293	Senza Seguito	0,00	0,00	RICORSO AVANTI IL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PER ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA N. 26 RILASCIATA DALLA COMUNITA' MONTANA APP. CESENATE A CGS ENERGIA.	UGF.11.1113.5

COMUNE DI MERCATO SARACENO	2012	11871	21/03/2012	Tutela Giudiziaria	70841293	**Aperto**	0,00	0,00	RICORSO AVANTI IL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI PRESUNTE OPERE ABUSIVE PRO. 354 DEL 10.01.2012.	UGF.12.1817.4/99
COMUNE DI MERCATO SARACENO	2013	5932	02/04/2013	Tutela Giudiziaria	70841293	LIQUIDATO PARZIALMENTE		10129,36	P.P. N. 2182/13 NOTIFICATO ALL'ASSICURATO IN QUALITA' DI EX RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER FATTI RISALENTI AL MARZO 2008	UGF.13.2221.3 MRN
COMUNE DI MERCATO SARACENO	2013	6992	16/05/2013	Tutela Giudiziaria	195087	Senza Seguito	0,00	0,00	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2008 DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SANZIONE IN CAMPO IVA (SANZIONE CHE L'ENTE PAGHERA')	13SIN-08228
COMUNE DI MERCATO SARACENO	2013	10304	21/08/2013	Tutela Giudiziaria	195087	Aperto	2929,00	0,00	ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE SENZA AUTORIZZAZIONE	13SIN-12514
COMUNE DI MERCATO SARACENO	2013	12908	27/09/2013	Tutela Giudiziaria	195087	Senza Seguito	0,00	0,00	RICORSO AL TAR	13SIN-15657
COMUNE DI MERCATO SARACENO	2016	3172	02/02/2016	TUTELA LEGALE	195087	Aperto	3664,00	0,00	PROEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIOEN DEL P.P. N. 4813/15 RGNR TRIBUNALE DI FORLI' NOTIFICATO A CASALI CATIA PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 328 CP	2016/200

Cliente	TUTELA LEGALE
	POLIZZA TUTELA LEGALE- PERIODO DI OSSERVAZIONE 01.01.2011 - 30.07.2016
COMUNE DI MONTIANO	STATISTICA SINISTRI NON PERVENUTA

TUTELA LEGALE

PERIODO DI OSSERVAZIONE 01.01.2011 - 30.07.2016

Cliente	Anno Sinistro	Numero Sinistro	Data Accadimento	Prodotto	Numero polizza	Tipo Definizione	Importo Riserva	Importo Liquidato Euro	Note Definizione	Riferimento Compagnia
COMUNE DI SARSINA	2012	11579	06/03/2012	Tutela Giudiziaria	71911877	LIQUIDATO	0	3933,18	AVVISO DI GARANZIA NOTIFICATO ALL'ASSICURATO PER I REATI DI DIFFAMAZIONE, FALSO IDEOLOGICO E CALUNNIA	UGF.12.1904.0/99
COMUNE DI SARSINA	2013	6983	09/04/2013	Tutela Giudiziaria	195089	Senza Seguito	0	0	P.P. N. 5626/12 R.G. NOTIFICATO AL DIPENDENTE POLIDORI GOFFREDO	2014/1146

TUTELA LEGALE														
PERIODO DI OSSERVAZIONE 01.01.2011 - 30.07.2016														
Cliente	Anno Sinistro	Numero Sinistro	Data Accadimento	Mandato	Compagnia	Ramo	Numero polizza	Controparte	Tipo Sinistro	Tipo Definizione	Importo Riserva	Importo Liquidato Euro	Note Definizione	Riferimento Compagnia
COMUNE DI VERGHERETO	2012	11159	12/09/2011			Tutela Giudiziaria	70841421		ATTIVO	chiuso - pagato	0	0	ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI FORLI' SEZ. DISTACCATA DI CESENA AVVERSO RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORE PREVISTE PER IL CODICE DELLA STRADA.	UGF.12.4930.7/MGS
COMUNE DI VERGHERETO	2012	11116	08/08/2012			Tutela Giudiziaria	70841421		ATTIVO	Aperto	0	0	RICORSO AL CAPO DELLO STATO PER RICHIESTA ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL COMUNE VERGHERETO N. 2104 DEL 24/04/2012	
COMUNE DI VERGHERETO	2013	4147	27/03/2013			Tutela Giudiziaria	70841421	P.P. 3663/09	ATTIVO	chiuso - ss	0	0	PROCED. PEN. 3663/09	UGF.12.4932.9/99
COMUNE DI VERGHERETO	2013	4149	27/03/2013			Tutela Giudiziaria	70841421	P.P. 2735/08	ATTIVO	chiuso - ss	0	0	PROCED. PEN. 2735/08	UGF.12.4931.8
COMUNE DI VERGHERETO	2013	4150	27/03/2013			Tutela Giudiziaria	70841421	- P.P. 5521/12	ATTIVO	Aperto	0	0	INFORMAZIONE DI GARANZIA	UGF.12.4928.3
COMUNE DI VERGHERETO	2013	4152	27/03/2013			Tutela Giudiziaria	70841421	P.P. 1663/11	ATTIVO	Aperto	0	0	PROCED. PEN. 1663/11	UGF.12.4841.9
COMUNE DI VERGHERETO	2015	1510028	04/01/2011			Tutela Giudiziaria			Attivo	pagato - parziale	7.777,78	27.222,23	PROCEDIMENTO PENALE 8158/10	UGF.11.712.4